



iBi CONSULTING®
TAX | LEGAL | AND MORE

www.vba-ibi.it

VBA • IBI

IBI CONSULTING STP SRL

Via Alberico Albricci – 20122 Milano (MI)

Via Montello, 1 – 20831 Seregno (MB)

Via Caravaggio, 2B – 20832 Desio (MB)

T. +39 0362.325347

F. +39 0362.230647

P.I. 00727520967

C.F. 01958360156

www.ibiconsulting.it

Gentili Clienti

Loro sedi

Seregno, 14 gennaio 2022

Oggetto: Novità fiscali di inizio anno

Egregi Signori,

riassumiamo di seguito le principali novità in materia fiscale introdotte con:

- la Legge di Stabilità per l'anno 2022 – Legge n. 234/2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31/12/2021;
- il DL n. 146/2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, convertito dalla Legge n. 215/2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20/12/2021;
- ulteriori disposizioni di carattere tributario di recente emanazione.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e, con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

dott. Pietro Izzo

dott. Matteo Formenti

Via Montello, 1
20831 Seregno (MB)

T +39 0362 221858
F +39 0362 230647

E info@ibiconsulting.it
PEC ibiconsulting@legalmail.it

CF 01958360156
PI 00727520967

RI 01958360156
REA MB-1884641

1. NOVITÀ DI INTERESSE PER PERSONE FISICHE – SOGGETTI PRIVATI

Argomento	Descrizione																												
- IRPEF - Riforma	<p>È prevista una parziale riforma dell'IRPEF che prevede le seguenti modifiche.</p> <p>Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF si riducono da 5 a 4, e sono così articolate:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Scaglioni e aliquote</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Fino al 2021</th> <th colspan="2">Dal 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino ad euro 15.000 euro</td> <td>23%</td> <td>Fino ad euro 15.000 euro</td> <td>23%</td> </tr> <tr> <td>Oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000</td> <td>27%</td> <td>Oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000</td> <td>38%</td> <td>Oltre euro 28.000 fino ad euro 50.000</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>Oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000</td> <td>41%</td> <td>Oltre euro 50.000</td> <td>43%</td> </tr> <tr> <td>Oltre euro 75.000</td> <td>43%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Modifiche alle detrazioni d'imposta La progressività dell'IRPEF è garantita dalla presenza di un sistema di detrazioni / deduzioni dall'imposta ovvero dal reddito. È prevista una no-tax area derivante dall'applicazione delle detrazioni per lavoro dipendente / pensione / lavoro autonomo decrescenti all'aumentare del reddito. Le detrazioni in parola sono state incrementate con riferimento ai redditi medio-bassi ed eliminate per i redditi complessivi superiori a 50.000 euro.</p> <p>Modifiche al "trattamento integrativo della retribuzione" Con l'art. 1 del DL n. 3/2020 è stato introdotto il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, c.d. "Bonus IRPEF", pari ad euro 1.200, per i soggetti con reddito complessivo non superiore ad euro 28.000. Tale misura viene modificata come di seguito indicato:</p> <ol style="list-style-type: none"> ridotto da euro 28.000 ad euro 15.000 il reddito complessivo cui è collegata la spettanza del trattamento integrativo; il beneficio in esame è riconosciuto anche per nel caso di reddito complessivo superiore ad euro 15.000 ma non ad euro 28.000 a condizione che la somma delle detrazioni: <ul style="list-style-type: none"> per carichi di famiglia di cui all'art. 12, TUIR; per lavoro dipendente di cui all'13, comma 1, TUIR; per interessi su mutui contratti fino al 31.12.2021 di cui all'art. 15, comma 1, lett. a) e b), e comma 1-ter, TUIR; per le rate relative alle detrazioni per spese sanitarie di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR; per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici di cui all'art. 16-bis, TUIR; previste da altre disposizioni normative per spese sostenute fino al 31.12.2021; sia superiore all'imposta lorda. <p>Al sussistere di tali condizioni il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle predette detrazioni e l'imposta lorda (entro comunque il limite massimo di euro 1.200).</p> <p>Le nuove disposizioni in materia di IRPEF entrano in vigore l'1.1.2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d'imposta 2022 (modello 730/2023 o Redditi PF 2023). Per il periodo d'imposta 2021 (modello 730/2022 o Redditi PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni. Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d'imposta 2022, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.</p>	Scaglioni e aliquote				Fino al 2021		Dal 2022		Fino ad euro 15.000 euro	23%	Fino ad euro 15.000 euro	23%	Oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000	27%	Oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000	25%	Oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000	38%	Oltre euro 28.000 fino ad euro 50.000	35%	Oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000	41%	Oltre euro 50.000	43%	Oltre euro 75.000	43%		
Scaglioni e aliquote																													
Fino al 2021		Dal 2022																											
Fino ad euro 15.000 euro	23%	Fino ad euro 15.000 euro	23%																										
Oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000	27%	Oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000	25%																										
Oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000	38%	Oltre euro 28.000 fino ad euro 50.000	35%																										
Oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000	41%	Oltre euro 50.000	43%																										
Oltre euro 75.000	43%																												



<p>Assegno Unico e universale, in sostituzione delle detrazioni per carichi di famiglia</p>	<p>È introdotto, con decorrenza da marzo 2022, l'assegno unico e universale, nuova misura di sostegno economico alle famiglie che sostituisce le detrazioni per figli a carico e degli assegni familiari. Si tratta di un contributo economico erogato su domanda dell'interessato (da presentare all'INPS), il cui importo è graduato in base ai dati autodichiarati dal richiedente o, alternativamente, in base della condizione economica certificata tramite modello ISEE. L'Assegno è definito unico, poiché è finalizzato alla semplificazione e al contestuale potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, e universale in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila.</p> <p>L'Assegno unico e universale spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per ogni figlio minore a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza; - per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che: - frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; - svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui; - sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; - svolga il servizio civile universale; - per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età. <p>Per le famiglie con ISEE fino ad euro 15.000 è prevista l'erogazione di euro 175 al mese per ciascun figlio minore. Al crescere dell'indicatore della situazione economica, gli importi corrisposti diminuiscono progressivamente. In particolare, con ISEE superiore ad euro 40.000, è previsto un importo minimo di euro 50 al mese per ciascun figlio minore.</p> <p>La domanda per l'Assegno unico e universale può essere presentata a partire dal 1° gennaio 2022 da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio, direttamente attraverso il sito INPS, ovvero chiamando il contact center o tramite patronati.</p> <p>Per maggiori informazioni merito Vi invitiamo a consultare il sito dell'INPS alla pagina web: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico</p>
<p>Superbonus 110%</p>	<p>La detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2022 per gli interventi eseguiti sulla singola unità immobiliare (ad esempio "villette") da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa / lavoro autonomo, a condizione che al 30.6.2022 i lavori risultino effettuati per almeno il 30% dell'intervento complessivo.</p> <p>Per gli interventi eseguiti da condomini e da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa / lavoro autonomo su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, la detrazione spetta con i seguenti termini e nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2023; - 70% per le spese sostenute nel 2024; - 65% per le spese sostenute nel 2025. <p>Tali termini e misure riguardano anche le spese sostenute dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dell'edificio / condominio.</p> <p>Fra le principali modifiche alla disciplina del superbonus 110% si segnala la previsione della obbligatorietà del visto di conformità, di cui al co. 11 dell'art. 119, anche nel caso di fruizione del superbonus nella naturale configurazione di detrazione fiscale posta a scomputo dell'imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella "precompilata" dall'Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto di imposta che gli presta assistenza fiscale.</p>
<p>Proroga "Bonus 50%"</p>	<p>Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art.16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Rimangono ferme le ulteriori disposizioni già in vigore.</p>
<p>Proroga "bonus facciate"</p>	<p>La detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. "bonus facciate"), di cui all'art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, è prorogata anche alle spese sostenute nell'anno 2022, ma con una riduzione dell'aliquota dal 90% al 60%.</p>



Proroga "Eco Bonus"	Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF/IRES spettante nella misura del 50%/65% per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti . Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici sono prorogate fino al 31.12.2024 le detrazioni del 70-75% del c.d. "ecobonus parti comuni", ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal co. 2-quater1 dell'art. 14 del DL 63/2013, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell'edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l'ecobonus e il sismabonus.
Proroga "sismabonus"	Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024 , il sisma-bonus , di cui ai co. 1-bis ss. dell'art. 16 del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche del c.d. "sisma-bonus acquisti" spettante agli acquirenti degli immobili di cui al co. 1-septies.
Proroga "bonus verde"	È prorogato anche per gli anni dal 2022 al 2024 il c.d. " bonus verde " di cui ai co. 12 - 15 dell'art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205. La detrazione IRPEF del 36% , pertanto spetta per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall'1.1.2018 al 31.12.2024, fino ad un ammontare massimo delle spese non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.
Bonus "colonnine"	Con riferimento al bonus colonnine per la ricarica di veicoli elettrici , di cui all'art. 16-ter del DL 63/2013, non è stata prevista alcuna proroga del termine finale. Di conseguenza, per le spese sostenute dopo il 31.12.2021 sarà possibile fruire del relativo bonus edilizio soltanto se sussisteranno i presupposti per considerare l'intervento "trainato" nel superbonus 110%, ai sensi del co. 8 dell'art. 119 del DL 34/2020.
Nuova detrazione per le barriere architettoniche	È stato introdotto un nuovo bonus edilizio dedicato agli interventi finalizzati all' eliminazione delle barriere architettoniche . La detrazione spetta nella misura del 75% per le spese documentate sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2022 e deve essere ripartita in cinque rate di pari importo. L'importo massimo di spesa detraibile varia in funzione della tipologia di immobile nel quale vengono effettuati gli interventi.
Proroga "bonus mobili"	Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 , il c.d. " bonus mobili " (art. 16 co. 2 del DL 63/2013). Il bonus è spettante per i mobili e i grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio (NB: no ecobonus). Per le spese sostenute nel 2022 l'intervento di recupero deve essere iniziato non prima del 1.1.2021. Il limite massimo di spesa detraibile è pari a 10.000 euro , per le spese sostenute nel 2022, a 5.000 euro, per le spese sostenute nel 2023 e nel 2024 .
Cessione del credito e sconto sul corrispettivo	Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai bonus edilizi, si amplia il novero delle detrazioni "edilizie" per le quali è possibile esercitare le predette opzioni (si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali). Si generalizza, salvo che per taluni interventi c.d. "minori" (interventi classificati come attività di edilizia libera ¹ e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro), l'obbligo di accompagnare l'esercizio dell'opzione con una <u>attestazione di congruità delle spese</u> (rilasciata a cura di un tecnico specializzato – geometra, architetto, ingegnere) e un <u>visto di conformità dei dati</u> della documentazione che attesta la <u>spettanza del beneficio</u> (rilasciata da dottori commercialisti/CAF). A fronte di tali nuovi adempimenti è previsto che le spese professionali sostenute per il rilascio delle certificazioni sopra indicate siano anch'esse detraibili secondo la stessa percentuale prevista per l'intervento effettuato. <u>Considerata l'importanza di assolvere correttamente gli obblighi formali per poter usufruire dello sconto in fattura e/o per cedere il credito, Vi invitiamo a contattare preliminarmente lo Studio qualora abbiate in programma di effettuare un intervento per cui è richiesta la predisposizione dell'asseverazione tecnica e del visto di conformità.</u>

¹ Gli **interventi in edilizia libera** sono tutti quei **lavori per cui non è necessario richiedere autorizzazioni o titoli abilitativi** in Comune o **presentare documentazione**; ad esempio: rifacimento della pavimentazione esterna ed interna di casa, sostituzione delle finestre, rifacimento del bagno, rifacimento dell'impianto elettrico o sua messa a norma, sostituzione caldaia con una pompa di calore, installazione di nuovi parapetti su balconi e terrazze e interventi in giardino, rifacimento di tutte le opere di lattoneria.

2. NOVITÀ IN TEMA DI IMMOBILI

<p>Proroga delle agevolazioni per l'acquisto della casa per gli under 36</p>	<p>L'agevolazione "Prima casa under 36" è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022. L'agevolazione in commento riguarda l'acquisto della "prima casa" di abitazione da parte di soggetti di età inferiore a 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000 euro e consiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo; - nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati. <p>Per tali soggetti, la misura massima della garanzia concedibile dal relativo Fondo è elevata all'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.</p>
<p>Sospensione dei mutui prima casa</p>	<p>È prorogato al 31.12.2022 l'accesso straordinario al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa (c.d. "Fondo Gasparrini") ex art. 54 co. 1 DL 18/2020, con conseguente sospensione del pagamento delle rate, per lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori, e per cooperative edilizie a proprietà indivisa.</p> <p>Fino al 31.12.2022 è consentito l'accesso al Fondo anche per mutui di importo non superiore a 400.000 euro; per quelli a favore di contraenti che già fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa; per i mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.</p>
<p>Riduzione IMU per pensionati residenti estero</p>	<p>Per il solo anno 2022, viene stabilito che l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, è ridotta al 37,5%.</p>
<p>Terreni dei coltivatori diretti e IAP – Proroga dell'esenzione IRPEF</p>	<p>È prorogata anche per il 2022 l'agevolazione prevista dal co. 44 dell'art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione a redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti. Dal 2017 e fino al 2022 la disciplina fiscale dei terreni in argomento è la seguente: i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario; i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l'esenzione dall'IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.</p>



3. NOVITÀ PER PROFESSIONISTI E IMPRESE IN TEMA DI IRAP E IMPOSTE DIRETTE

<p>- IRAP - Esclusione per imprenditori, artisti e professionisti</p>	<p>Dal 2022, l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali (ex art. 3 co. 1 lett. b) del DLgs. 446/97) e arti e professioni (ex art. 3 co. 1 lett. c) del DLgs. 446/97). Continuano, invece, ad essere soggetti ad IRAP le società di capitali, le società cooperative, le snc, le sas e le società ad esse equiparate, le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni (quali gli studi associati e le associazioni professionali), le stabili organizzazioni, basi fisse o uffici di soggetti non residenti.</p>
<p>Rivalutazione dei beni e riallineamento dei valori: modifiche alla disciplina.</p>	<p>E' stabilito il differimento a 50 anni dell'ammortamento fiscale dei valori che derivano dalle seguenti operazioni: rivalutazione dei beni dei soggetti non IFRS (art. 110 co. 4 del DL 104/2020); riallineamento per i soggetti IFRS (art. 110 co. 8 del DL 104/2020); riallineamento del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali (art. 110 co. 8-bis del DL 104/2020). Le nuove limitazioni riguardano, dunque, marchi d'impresa e avviamento. Non vi rientrano, invece, i diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno; i brevetti; il know how; il software; i diritti di concessione; i diritti di utilizzo delle prestazioni sportive dei calciatori. Dovrebbero, invece, sottostare alle nuove limitazioni i beni immateriali a vita utile indefinita che, secondo i principi contabili internazionali, non sono soggetti ad ammortamento, ma ad impairment. Con apposite modifiche all'art. 110 del DL 104/2020 è stato stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con riferimento ai maggiori valori imputati ai sensi dei co. 4, 8 e 8-bis dello stesso art. 110 alle attività immateriali ammortizzabili, ai sensi dell'art. 103 del TUIR, per diciottesimi, la deduzione è effettuata in misura non superiore a un cinquantesimo (art. 110 co. 8-ter); - può, però, essere mantenuto l'ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 176 co. 2-ter del TUIR (a scaglioni dal 12% al 16%), al netto dell'imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento (nuovo art. 110 co. 8-quater). <p>Quale terza alternativa, è possibile revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale dell'art. 110 del DL 104/2020, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. In questo caso, all'impresa competono il rimborso o la compensazione dell'imposta sostitutiva pagata (art. 1 co. 624 della L. 30.12.2021 n. 234). La norma interessa il solo caso in cui l'impresa rimanga "immobile" e accetti, quindi, l'allungamento a 50 anni del periodo di ammortamento fiscale (e non, quindi, le altre due casistiche, riferite al pagamento dell'ulteriore imposta sostitutiva e alla rinuncia agli effetti della rivalutazione). Le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dall'esercizio 2021.</p>
<p>Patent box sostituzione con super-deduzione</p>	<p>Viene riscritta la disciplina prevista dall'art. 6 del DL 146/2021 in relazione alla sostituzione del Patent box con la nuova "super deduzione" dei costi di ricerca e sviluppo. In particolare, rispetto alla versione originaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viene modificata la decorrenza delle nuove disposizioni, non più riguardante le opzioni esercitate dal 22.10.2021 (data di entrata in vigore del DL 146/2021) ma le opzioni relative al periodo d'imposta in corso al 22.10.2021, vale a dire il periodo d'imposta 2021 per i soggetti "solari"; contestualmente, viene previsto che non sono più esercitabili le opzioni per il <i>Patent box</i> con riferimento al periodo d'imposta 2021 (soggetti "solari") e ai successivi; - è previsto un incremento della misura percentuale della maggiorazione, dal 90% al 110%; - sono esclusi dai beni agevolabili marchi d'impresa e know how; - viene introdotto un meccanismo di c.d. "recapture" in base al quale, ove le spese agevolabili siano sostenute in uno o più periodi d'imposta in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali agevolabili, è possibile usufruire della maggiorazione del 110% di tali spese a decorrere dal periodo di imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale; la maggiorazione non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione ha ottenuto il titolo di privativa industriale; - è eliminato il divieto di cumulo con il credito ricerca e sviluppo.



**Proroga
Bonus investimenti
4.0**

È confermata la **proroga**, con contestuale rimodulazione delle relative misure, **dei crediti d'imposta ex art. 1, comma 1051 e seguenti, Legge n. 178/2020, per gli investimenti in beni materiali ed immateriali strumentali nuovi "Industria 4.0"**. In particolare i crediti d'imposta per gli investimenti in beni "Industria 4.0", spettanti esclusivamente alle imprese, sono ora riconosciuti per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2025, ovvero fino al 30.6.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione. Si evidenzia che **la proroga non riguarda invece gli investimenti in beni strumentali "generici"** (non "Industria 4.0") per i quali l'agevolazione, usufruibile sia dalle imprese sia dai lavoratori autonomi, si esaurisce con riferimento agli investimenti effettuati entro il 31.12.2022, ovvero entro il 30.06.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione. Riepiloghiamo di seguito le diverse misure delle agevolazioni in commento.

Beni materiali nuovi "Industria 4.0"

Importo investimento	Credito d'imposta		
	Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)	Investimento 1.1.2023 - 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025)
Fino ad euro 2.5 milioni	50%	40%	20%
Tra euro 2.5 milioni ed euro 10 milioni	30%	20%	10%
Tra euro 10 milioni ed euro 20 milioni	10%	10%	5%

Sulle fatture di acquisto deve essere indicata la dicitura: "Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 1056-1057 bis, Legge 178 del 30.12.2020"

Beni immateriali nuovi "Industria 4.0"

Importo massimo investimento	Credito d'imposta		
	Investimento 16.11.2020 - 31.12.2023 (o entro 30.6.2024 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2023)	Investimento 1.1.2024 - 31.12.2024 (o entro 30.6.2025 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2024)	Investimento 1.1.2025 - 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025)
Fino ad euro 1 milione	20%	15%	10%

Sulle fatture di acquisto deve essere indicata la dicitura: "Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 1058-1058 ter, Legge 178 del 30.12.2020"

Beni materiali ed immateriali nuovi "generici"

Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)	Investimento 1.1.2024 - 31.12.2024 (o entro 30.6.2025 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2024)
10% (15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile)	6%
limite massimo costi ammissibili euro 2 milioni (beni materiali) / euro 1 milione (beni immateriali)	limite massimo costi ammissibili euro 2 milioni (beni materiali) / euro 1 milione (beni immateriali)

Sulle fatture di acquisto deve essere indicata la dicitura: "Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 1054-1055, Legge 178 del 30.12.2020"



	<p>Ricordiamo che:</p> <ul style="list-style-type: none">- i crediti d'imposta in esame non spettano per le imprese in liquidazione volontaria;- sono esclusi dal beneficio in esame gli investimenti in:<ul style="list-style-type: none">- autovetture di cui all'art. 164, comma 1, TUIR;- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;- la spettanza dell'agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori. Quest'ultimo, come evidenziato dall'Agenzia nella citata Circolare n. 9/E, è comprovato da un DURC in corso di validità al momento della fruizione del credito d'imposta. In particolare è necessario che tale documento risulti in corso di validità "all'atto di ciascun utilizzo in compensazione";- per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni;- occorre predisporre una perizia asseverata / attestato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario pari o inferiore ad euro 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante;- occorre inviare una comunicazione al MISE, utilizzando lo specifico modello, per consentire allo stesso "di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative" (NB: la mancata comunicazione al MISE non pregiudica comunque la spettanza dell'agevolazione).
<p>Proroga credito d'imposta per ricerca e sviluppo</p>	<p>Viene prorogato, con alcune modifiche alla misura dell'agevolazione, il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, di cui all'art. 1 co. 198 - 206 della L. 160/2019.</p> <p>Il credito per attività di ricerca e sviluppo è riconosciuto: fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022, in misura pari al 20% dei costi, con un limite massimo di 4 milioni di euro; dal periodo d'imposta successivo al 31.12.2022 (2023, per i soggetti "solari") e fino a quello in corso al 31.12.2031, in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (nuovo co. 203-bis dell'art. 1 della L. 160/2019).</p> <p>Il credito per attività di innovazione tecnologica è riconosciuto: fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 (2023, per i soggetti "solari"), in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni; dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (2024, per i soggetti "solari") e fino a quello in corso al 31.12.2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (nuovo co. 203-ter dell'art. 1 della L. 160/2019).</p> <p>Il credito per attività di design e ideazione estetica è riconosciuto: fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023, in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni; dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (2024, per i soggetti "solari") e fino a quello in corso al 31.12.2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (nuovo co. 203-quater dell'art. 1 della L. 160/2019).</p> <p>In merito alle attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito è riconosciuto: fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022, in misura pari al 15%, con un limite massimo di 2 milioni; per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022 (2023, per i soggetti "solari"), in misura pari al 10%, con un limite massimo di 4 milioni (nuovo co. 203-quinquies dell'art. 1 della L. 160/2019); dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (2024, per i soggetti "solari") e fino a quello in corso al 31.12.2025, in misura pari 5%, con un limite massimo annuale di 4 milioni (nuovo co. 203-sexies dell'art. 1 della L. 160/2019).</p>



Sospensione ammortamenti anche nel bilancio 2021	<p>Viene esteso anche ai bilanci relativi all'esercizio 2021 il regime derogatorio di cui all'art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito, che ha consentito di sospendere gli ammortamenti nei bilanci relativi all'esercizio 2020, per i soli soggetti che, nell'esercizio in corso al 15.8.2020, "non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali".</p> <p>In particolare, tale disposizione, nell'ambito delle misure volte al sostegno delle imprese e al rilancio dell'economia in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso al 15.8.2020 (e, quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, in relazione ai bilanci 2020), potevano, anche in deroga all'art. 2426 co. 1 n. 2 c.c., non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.</p>
"Sport bonus" Proroga	<p>Viene prorogato al 2022, limitatamente per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (c.d. "Sport bonus") di cui all'art. 1 co. 621 - 627 della L. 145/2018, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro.</p>
Credito d'imposta librerie	<p>Vengono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri.</p>
Imposizione indiretta fissa per trasferimenti di immobili strumentali se non si delocalizza	<p>È prevista un'agevolazione per l'imposta di registro riguardante i trasferimenti di azienda nell'ambito della disciplina volta a disincentivare le delocalizzazioni. In particolare, l'art. 1 co. 237 della legge di bilancio 2022 dispone che, in caso di cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, il trasferimento di immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni scontano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna (in luogo dell'imposta proporzionale del 9% ordinariamente dovuta).</p>



4. NOVITÀ E CONFERME IN TEMA DI IVA, FATTURAZIONE, INTRASTAT

<p>Modelli Intrastat novità del 2022</p>	<p>Con Determina. prot. 493869/RU sono introdotte semplificazioni degli elenchi INTRASTAT. Con riguardo agli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni (Modello INTRA 2bis), con decorrenza dal 1° gennaio 2022, è stata elevata la soglia di esonero dalla presentazione con cadenza mensile qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro, in precedenza tale soglia era fissata a 200.000 euro.</p> <p>Restano, invece, invariate le soglie di esonero previste per gli acquisti di servizi da UE (Modello INTRA 2quater), con riferimento a periodi mensili, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.</p> <p>Non è più prevista la presentazione dei Modelli INTRA 2bis e INTRA 2quater con cadenza trimestrale.</p> <p>Sempre in tema di Modello INTRA 2 (acquisti) la compilazione di alcuni campi diventa facoltativa. Per i servizi (INTRA 2quater) le informazioni relative al codice Iva del fornitore, all'ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione, alla modalità di incasso e al Paese di pagamento non sono più rilevate obbligatoriamente mentre per i beni (INTRA 2bis), diventano facoltative le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice Iva del fornitore e dall'ammontare delle operazioni in valuta.</p> <p>Per quanto riguarda, invece, le cessioni di beni (INTRA 1bis) il campo "Natura della transazione" viene dettagliato nelle colonne A e B della relativa Tabella B presente nelle nuove istruzioni. I soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, D.M. 22.02.2010, vale a dire i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente, o in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a euro 20.000.000, indicano i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 2 cifre (colonne A e B), di cui alla Tabella richiamata in precedenza. Tutti gli altri soggetti possono indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 1 cifra, vale a dire esponendo solo i dati contenuti nella colonna A (come in passato). In alternativa, si può comunque scegliere di fornire un maggior grado di dettaglio, conformemente alla disaggregazione a 2 cifre (colonne A e B di cui alla Tabella richiamata). Ai fini statistici, nel Modello INTRA 1bis è stata inoltre aggiunta l'informazione relativa al Paese di origine delle merci.</p> <p>È stata introdotta, infine, una nuova sezione dedicata alle operazioni di Call off-stock (INTRA 1sexies). Tale sezione deve essere compilata a partire dagli elenchi riferiti a periodi decorrenti dal mese di gennaio 2022.</p>
<p>Fatturazione Elettronica - proroga ed estensione a contribuenti Minimi e Forfettari</p>	<p>Per prevenire e contrastare l'evasione il Legislatore italiano ha richiesto alla Commissione Europea la possibilità di estendere l'obbligo di fatturazione elettronica fino al 31/12/2024 e la possibilità di inserire anche i soggetti passivi che si avvalgono della franchigia IVA, che è stata accordata (Decisione Consiglio UE 13.12.2021, n. 2021/2251). Viene pertanto prevista l'estensione della fatturazione elettronica al 31/12/2024 mentre il Legislatore italiano dovrà provvedere all'emanazione della norma per rendere operativo l'obbligo di fatturazione elettronica anche per i contribuenti Minimi (art. 1 comma 100 L. 244/2007) e Forfettari (Art. 1 commi 54-89 L. 190/2014) e non è escluso che l'obbligo venga esteso anche ai soggetti che adottano il regime forfettario ex legge 398/1991 (Associazioni Sportive Dilettantistiche).</p> <p>Si rimanda alle norme di prossima emanazione che si auspica vengano disposte, nel rispetto dello Statuto del Contribuente, con decorrenza successiva a 60 giorni dall'entrata in vigore.</p>



<p>Dichiarazioni d'intento</p>	<p>Con il Provvedimento 28.10.2021 l'Agenzia delle entrate ha definito le modalità di emissione, con effetto a decorrere dall'1.1.2022, della fattura elettronica nei confronti di un esportatore abituale per le operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72. In particolare, è richiesto che nella fattura sia riportato:</p> <ul style="list-style-type: none">- nel campo "Natura" il codice N3.5 "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento";- il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento inviata all'Agenzia delle entrate dall'esportatore abituale, composto da una prima parte di 17 cifre ed una seconda parte di 6 cifre (che rappresenta il progressivo) separata dalla prima dal segno "-" o dal segno "/". <p>A tal fine il fornitore deve compilare il blocco "Altri dati gestionali" per ogni dichiarazione d'intento, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none">- nel campo "Tipo dato" la dicitura "INTENTO";- nel campo "Riferimento testo" il numero di protocollo (prima e seconda parte separate dal segno "-" o dal segno "/");- nel campo "Riferimento data" la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia contenente il protocollo della dichiarazione d'intento. <p>L'art. 1, comma 1079, Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, prevede che l'Amministrazione finanziaria effettua specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), DL n. 746/83, che consentono di acquisire la qualifica di esportatore abituale, e attività di controllo, finalizzate all'inibizione al rilascio / invalidazione delle dichiarazioni d'intento illegittime.</p> <p>Qualora da tali controlli risultino irregolarità:</p> <ul style="list-style-type: none">- all'esportatore abituale è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento;- lo Sdi inibisce l'emissione della fattura elettronica senza IVA nella quale è indicato il numero di protocollo di una dichiarazione d'intento invalidata.- le dichiarazioni d'intento sono invalidate. In tal caso, l'Agenzia delle Entrate trasmette mediante PEC una comunicazione:<ul style="list-style-type: none">- al soggetto emittente (esportatore abituale), con l'indicazione del protocollo della dichiarazione d'intento invalidata, le relative motivazioni e le anomalie riscontrate;- al soggetto cedente (fornitore / prestatore), contenente i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo della dichiarazione d'intento invalidata. <p>In caso esito irregolare dell'attività di analisi e controllo, è prevista altresì l'inibizione dalla facoltà di inviare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Fattura elettronica - operazioni con l'estero ed "esterometro"</p>	<p>La Legge di Bilancio 2021 ha previsto, a decorrere dall'1.1.2022, la modifica dell'invio all'Agenzia delle Entrate dei dati delle operazioni effettuate con controparti estere (acquisti e vendite), c.d. "esterometro". In sede di conversione del D.L. 146/2021 è stata disposta la proroga all'1.7.2022 del termine di applicazione delle nuove modalità di invio. In particolare, i dati delle operazioni transfrontaliere effettuate a partire dal 1° luglio 2022 dovranno essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML attualmente adottato per l'invio delle fatture elettroniche. In data 28.10.2021 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove specifiche tecniche (Allegato A, versione 1.7) in vigore dal 2022 che accolgono le novità in argomento.</p>

5. NOVITÀ IN TEMA DI RISCOSSIONE

<p>Incremento a 2 milioni di euro del limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione o a rimborso</p>	<p>Viene disposto l'innalzamento a 2 milioni di euro, a decorrere dall'1.1.2022, del limite annuo, previsto dall'art. 34 co. 1 della L. 388/2000, dell'ammontare, cumulativo, dei crediti d'imposta e contributivi che possono essere utilizzati in compensazione "orizzontale" nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. "semplificata" (la legge di bilancio 2022 mette quindi a regime il limite di 2 milioni di euro già previsto, per il solo anno 2021, dall'art. 22 del DL 73/2021; infatti, per il solo anno 2020, il limite in esame era stato incrementato da 700.000 a un milione di euro - art. 147 del DL 34/2020).</p> <p>Il limite di 2 milioni di euro "assorbe" il limite di un milione di euro già previsto per i subappaltatori edili (qualora il volume d'affari registrato nell'anno precedente sia costituito, per almeno l'80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto) e non è applicabile ai crediti d'imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale (cfr. R.M. 24.5.99 n. 86), per i quali tuttavia vige l'apposito limite di 250.000 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007, salvo esplicite esclusioni dalla sua applicazione).</p>
<p>Termini di pagamento cartelle di pagamento</p>	<p>Viene stabilito che, in relazione alle cartelle di pagamento notificate dall'1.9.2021 al 31.03.2022, il termine di pagamento non è di 60 giorni ma di 180 giorni. Nel lasso temporale dei 180 giorni il debitore non è inadempiente, dunque non può essere destinatario di misure cautelari oppure esecutive. Il termine per il ricorso rimane invece di 60 giorni. Nulla cambia per gli accertamenti esecutivi, in merito ai quali il pagamento continua a dover avvenire entro il termine per il ricorso.</p>
<p>Blocco dei pagamenti delle P.A.</p>	<p>Viene stabilito che quando una Pubblica Amministrazione deve effettuare un pagamento almeno pari a 5.000 euro, invia una segnalazione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ove risultino carichi pendenti almeno pari a 5.000 euro, il pagamento viene sospeso e si attiva il pignoramento presso terzi delle somme, che vengono corrisposte all'Agente della Riscossione stesso. Tale procedura, prevista dall'art. 48-bis del DPR 602/73, non opera in merito alle somme che l'Agenzia delle Entrate eroga al contribuente a titolo di contributo a fondo perduto, previsto dalla legislazione emergenziale.</p>
<p>Recupero e controlli sulle agevolazioni</p>	<p>Salvo esista una disciplina specifica, come avviene ad esempio per il superbonus 110%, il recupero delle agevolazioni introdotte dalla legislazione emergenziale indebitamente fruite avviene con avviso di recupero del credito di imposta che va notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.</p>
<p>Settore Sportivo sospensione dei versamenti</p>	<p>In favore di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020, sono sospesi i termini di versamento relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, operate in qualità di sostituto d'imposta, dall'1.1.2022 al 30.4.2022; - ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL (compresi i termini relativi agli adempimenti), dall'1.1.2022 al 30.4.2022; - all'IVA, in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022; - alle imposte sui redditi, in scadenza dal 10.1.2022 al 30.4.2022. <p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza maggiorazioni o interessi, in unica soluzione entro il 30.5.2022, oppure in un massimo di 7 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.</p>



6. ALTRE MISURE DI SOSTEGNO E NOVITÀ

<p>Lavoro occasionale, necessità di comunicazione preventiva</p>	<p>È necessario inviare una email all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) competente prima dell’inizio dell’attività di collaborazione occasionale. Con la nota 29/2022 pubblicata l’11 gennaio, l’INL ha fornito le istruzioni operative per adempiere al nuovo obbligo introdotto dal decreto legge 146/2021. Entro il 18 gennaio, devono essere comunicate l’avvio delle collaborazioni occasionali iniziate dal 21 dicembre e già concluse, nonché quelle in essere all’11 gennaio (indipendentemente dalla data di inizio). Per le collaborazioni decorrenti dal 12 gennaio, invece, la comunicazione deve essere trasmessa secondo il termine ordinario, cioè prima dell’avvio dell’attività.</p> <p>L’obbligo di comunicazione preventiva all’INL vige per i soli committenti che operano in qualità di imprenditori. Con riguardo alla tipologia di rapporti da notificare, posto che non esiste nel nostro ordinamento una tipizzata disciplina del rapporto di lavoro autonomo occasionale, l’INL ha puntualizzato che si tratta dei rapporti riconducibili al lavoro autonomo dell’articolo 2222 del Codice civile, fiscalmente inquadrati tra i redditi diversi dell’articolo 67, comma 1, lettera I) del TUIR, proprio in ragione della natura occasionale, saltuaria, dell’attività svolta.</p> <p>Sono pertanto escluse dal nuovo adempimento le altre tipologie di lavoro autonomo, molte delle quali già assoggettate all’obbligo di comunicazione, quali le co.co.co, i rapporti aventi a oggetto le professioni intellettuali riconducibili all’articolo 2229 del Codice civile, le prestazioni occasionali secondo l’articolo 54-bis del DI 50/2017 (gestite con il “libretto di famiglia”), nonché i nuovi rapporti di lavoro, professionali od occasionali, intermediati da piattaforme digitali ai quali il DI 152/2021 (cosiddetto decreto Pnrr) ha già previsto un obbligo specifico di comunicazione.</p> <p>Dal punto di vista delle modalità, la norma stessa prevede che la comunicazione sia effettuata mediante Sms o posta elettronica. Nell’attesa che il ministero del Lavoro aggiorni l’applicativo online per trasmettere telematicamente la comunicazione (ulteriore opzione disponibile per gli intermittenti, oltre alla posta elettronica), l’obbligo andrà assolto attraverso l’invio di una email all’Ispettorato territoriale competente (gli indirizzi sono allegati alla nota 29/2022) contenente almeno i dati del committente e del prestatore, il luogo della prestazione, la data di inizio e la presumibile durata, oltre a una sintetica descrizione dell’attività. L’omissione o il tardivo invio della comunicazione sono puniti con una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, senza possibilità di applicare la procedura di diffida.</p>
<p>Proroga Nuova Sabatini</p>	<p>Viene rifinanziata la “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del DL 69/2013, in misura pari a 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026; 60 milioni per l’anno 2027. Inoltre, viene reintrodotta il riconoscimento del contributo in più quote, secondo le modalità previste con decreto. La possibilità di corresponsione in un’unica soluzione del contributo è prevista solo in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro.</p>
<p>Misure per il sostegno al credito delle imprese</p>	<p>È prorogata al 30.6.2022 l’operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti, in una logica di progressiva eliminazione (c.d. “phasing out”) delle misure emergenziali. È prorogata altresì la Garanzia SACE. Infine, è prevista una semplificazione procedurale per le garanzie concesse da SACE sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal (art. 64 del DL 76/2020), disponendo che le risorse destinate a tale misura siano determinate con la legge di bilancio, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente da questa.</p>
<p>Nuovo importo finanziabile con microcredito</p>	<p>La norma modifica le disposizioni in tema di microcredito (art. 111 del DLgs. 1.9.93 n. 385) prevedendo l’elevazione da 40.000 a 75.000 euro dell’importo massimo delle operazioni di microcredito; l’eliminazione del riferimento alla necessità che i finanziamenti siano finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro; la previsione che i soggetti finanziatori possano concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza il limite di 75.000, e comunque per un importo non superiore a 100.000 euro.</p>



<p>Sostegni agli esercizi pubblici</p>	<p>Sono prorogate fino al 31.3.2022 le agevolazioni a sostegno delle imprese di pubblico esercizio. Dall'1.1.2021 al 31.3.2022, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono esonerate dal pagamento del "canone unico" le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. 287/91, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico; - sono esonerate dal pagamento del canone di concessione di cui al co. 837 dell'art. 1 della L. 160/2019 i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio di attività commerciali su aree pubbliche di cui al DLgs. 114/98; - non è dovuta l'imposta di bollo di cui al DPR 642/72 sulle domande di nuove concessioni per l'occupazione del suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, presentate per via telematica, mediante istanza all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al DPR 160/2010; - non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del DLgs. 42/2004 la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. 287/91, di strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all'attività svolta.
<p>Incentivi per l'installazione di sistemi di riqualificazione energetica sui veicoli</p>	<p>In via sperimentale, sono previsti incentivi per coloro che, entro il 31.12.2022, installano un sistema di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G e procedono alla relativa omologazione in Italia del veicolo modificato. L'incentivo consiste in un duplice vantaggio: il riconoscimento di un contributo pari al 60% del costo sostenuto per la riqualificazione del veicolo fino ad un massimo di 3.500 euro; un contributo, sempre pari al 60% delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al PRA, all'imposta di bollo e all'IPT.</p>
<p>Tasso legale</p>	<p>A decorrere dal 1 gennaio 2022, per effetto del DM 13/12/2021 (pubblicato sulla G.U. 15/12/2021 n. 297), il tasso d'interesse legale è aumentato al 1,25% annuo dal precedente tasso dello 0,01%.</p>
<p>Appalto –Trasporto</p>	<p>È introdotto nel codice civile l'art. 1677-bis c.c., a mente del quale, se l'appalto ha ad oggetto, congiuntamente, la prestazione di più servizi relativi alle attività di ricezione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo ad un altro, si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili.</p>
<p>Imprenditoria agricola femminile</p>	<p>Si estendono all'imprenditoria femminile le agevolazioni (concessione di mutui agevolati per gli investimenti e contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile), già previste dall'art. 9 co. 1 del DLgs. 21.4.2000 n. 185 per le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile.</p>
<p>Nuovi limiti per la circolazione del contante e sanzioni Pos</p>	<p>In forza delle disposizioni introdotte dall'articolo 18 D.L. 124/2019, dal 1° gennaio 2022 il limite per la circolazione del contante è passato dai precedenti 1.999,99 euro a 999,99 euro. La richiamata disposizione, infatti, aveva previsto una progressiva riduzione della soglia alla quale è riferito il divieto, che, da 3.000 euro è passata a 2.000 dal 1° luglio 2020, per poi attestarsi alle attuali 1.000 euro. In considerazione del ridotto limite per la circolazione del contante, il legislatore ha conseguentemente adattato la misura minima della sanzione prevista in caso di violazioni: pertanto, alle violazioni della disciplina in esame commesse a decorrere dal 01.01.2022 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 50.000 euro.</p> <p>La richiamata riduzione, invece, non opera nell'ambito dell'attività svolta dai cambiavalute iscritti negli appositi registri, essendo stata in quest'ultimo caso ripristinata la soglia dei 3.000 euro ad opera dell'articolo 5-quater D.L. 146/2021. Resta inoltre ferma la specifica deroga prevista per i turisti stranieri, i quali, al ricorrere di specifiche condizioni, possono effettuare acquisti in contanti entro la soglia dei 15.000 euro.</p>



	<p>Novità importanti sono state poi previste con riferimento al c.d. “obbligo pos”. Come noto, sin dal 30 giugno 2014, ai sensi dell’articolo 15 D.L. 179/2012, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito; tale obbligo non trova applicazione soltanto nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Tale obbligo, però, nonostante i vari tentativi del legislatore, non è mai stato assistito da una specifica sanzione. A seguito delle novità introdotte dall’articolo 19-ter D.L. 152/2021, però, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento, si applica nei confronti dei soggetti obbligati (così come sopra richiamati) la sanzione amministrativa pecuniaria di 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l’accettazione del pagamento.</p>
Malattia o infortunio del professionista	<p>Viene introdotta una norma di civiltà che prevede la sospensione della decorrenza di termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio dello stesso, nonché un’esclusione da responsabilità per professionista e cliente, in caso di ricovero per grave malattia o infortunio del primo.</p>
Esenzione imposta di bollo certificati digitali	<p>Viene estesa all’anno 2022 l’operatività dell’esenzione dall’imposta di bollo per i certificati anagrafici digitali, ottenuti tramite l’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), inizialmente limitata al solo anno 2021 dall’art. 62 co. 3 quarto periodo del DLgs. 82/2005.</p>
“Plastic tax” “Sugar tax”	<p>È differita all’1.1.2023 la decorrenza dell’efficacia relativa alla disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “Plastic tax”); - dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “Sugar tax”).
Card cultura 18	<p>A decorrere dall’1.1.2022, si dispone l’assegnazione della card cultura elettronica, in favore dei soggetti che siano nell’anno del compimento del 18° anno di età e che siano residenti in Italia e in possesso, ove necessario, di un valido permesso di soggiorno. Il bonus cultura in esame è utilizzabile per acquistare: biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche e spettacoli dal vivo; libri; abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale; musica registrata; prodotti dell’editoria audiovisiva; titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, a monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali; nonché per sostenere i costi relative ai corsi di musica, teatro o lingua straniera. Le somme assegnate con la card cultura diciottenni non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo ISEE.</p>
Bonus TV	<p>Sono rfinanziate per il 2022 le risorse per i contributi per l’acquisto di apparecchi TV, con o senza rottamazione, di cui agli artt. 1 co. 1039 lett. c) della L. 205/2017 e 1 co. 614 della L. 178/2020. Sono altresì previste semplificazioni per l’acquisto e l’installazione di decoder da parte degli ultrasessantenni.</p>

*** **

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti.
L’occasione è gradita per inviarVi i più cordiali saluti.